

Osservazioni allo schema di Decreto legislativo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

## **Premessa**

Nel ringraziare per l'opportunità di partecipare al processo legislativo per l'approvazione dello Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo si forniscono, di seguito, le seguenti osservazioni di dettaglio.

Si tratta, in primo luogo, di proposte volte a coordinare la disciplina in esame e le disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito. GDPR) in materia di trattamento di dati particolari (ex art. 9 del GDPR) eventualmente raccolti nell'ambito delle procedure di adeguata verifica della clientela.

## Art.1, comma 1, lettera i)

All'art. 1, comma 1, lettera i) dopo le parole "interesse pubblico" inserire la parola "**rilevante**".

L'intervento proposto è volto a precisare che l'interesse pubblico connesso alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (cfr. art. 43) è da considerarsi "rilevante" ai sensi e per gli effetti del Regolamento n. 679/2016.

Tale precisazione consentirebbe di: a) allineare la normativa nazionale a quanto indicato dal legislatore comunitario nel considerando 42 della Direttiva 2015/849 (così come modificata dalla Direttiva 2018/843/UE) laddove ha stabilito che "la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo è riconosciuta di interesse pubblico rilevante da parte di tutti gli Stati membri"; b) fugare ogni dubbio interpretativo sulla base giuridica del trattamento dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 679/2016, eventualmente raccolti nell'ambito delle attività di adequata verifica della clientela (come quelli relativi, ad es., appartenenze/opinioni politiche ricavabili per le politicamente esposte che, tra l'altro, ricomprendono anche membri degli organi direttivi centrali di partiti politici). L'intervento proposto, se recepito, chiarirebbe infatti che il trattamento di eventuali dati particolari è effettuato ai sensi di quanto stabilito dal comma 2, lettera g) del medesimo articolo (trattamento rilevante necessario per interesse pubblico rilevante ai sensi del diritto dell'Unione o degli Stati

membri), permettendo un allineamento anche a livello nazionale con le previsioni di cui all'art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali per motivi di interesse pubblico rilevante) del D.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. 101/2018, recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679.

In secondo luogo, si propone di valutare la soluzione di alcune problematiche operative connesse con la disciplina di circolazione di denaro contante e titoli al portatore e con i conseguenti obblighi di comunicazione prescritti dall'art. 51 del D.lgs. n. 231/2007.

Si tratta, in particolare, dei casi in cui gli operatori bancari e finanziari: a) sono tenuti a comunicare al MEF assegni bancari e postali sopra soglia emessi privi della clausola di non trasferibilità, ma portati all'incasso dal beneficiario originario; b) per assicurare il rispetto di quanto indicato all'art. 51, comma 2, del D.lgs. n. 231/2007 - in assenza di flussi informativi che consentano di avere certezza quanto al soggetto che ha inoltrato la comunicazione al MEF – inviano comunicazioni "prudenziali" con evidenti dispendi di risorse da parte dei soggetti obbligati e duplicazioni di segnalazioni alle Autorità competenti.

A tal fine si propone quanto seque:

## • Art. 3, comma 1

Dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

d) all'art. 49, dopo il comma 5 inserire il seguente: "5 bis. L'emissione di assegni bancari e postali privi della clausola di non trasferibilità portati all'incasso dal beneficiario originario non costituisce infrazione alla disposizione di cui al precedente comma 5."

Con riferimento all'art. 49, comma 5, del D. Igs. n. 231/2007, in caso di assegni bancari e postali emessi privi della clausola di non trasferibilità e portati all'incasso dal beneficiario originario si propone di eliminare il disvalore sociale della condotta in esame. La fattispecie, infatti, sul piano oggettivo, è inidonea a ledere l'interesse giuridico tutelato dalla norma. Ciò, inoltre, consentirebbe di evitare l'obbligo di comunicare al MEF la notizia dell'"infrazione" e il conseguente avvio dei relativi procedimenti amministrativi.

e) all'art. 51, comma 2, del D.lgs. n. 231/2007, dopo la parola "versamento", eliminare il periodo da "e dalla banca" fino a "dall'altro soggetto obbligato".

In merito all'art. 51, comma 2, del D.lgs. n. 231/2007 si propone una modifica volta a definire il soggetto cui spetta l'obbligo di comunicare le infrazioni rilevate nell'ambito della negoziazione di assegni bancari, circolari, libretti al portatore o titoli similari. Tale modifica si ritiene necessaria al fine di risolvere le problematiche operative che l'attuale versione della norma ha generato.

In particolare, in assenza di flussi informativi che consentano di avere certezza quanto al soggetto che ha inoltrato la comunicazione al MEF, si sono spesso verificate, in ottica prudenziale, doppie comunicazioni con evidenti dispendi di risorse da parte dei soggetti obbligati e duplicazioni di segnalazioni alle Autorità competenti. A tal fine si propone di fissare sull'intermediario negoziatore l'obbligo comunicare le infrazioni rilevate. Tale proposta è tra l'altro coerente con l'evoluzione del quadro regolamentare che disciplina le modalità di presentazione al pagamento degli assegni in forma elettronica -Provvedimento del 22 marzo 2016 della Banca d'Italia in tema di "Regolamento ex art. 8, comma 7, lettera e) del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106" - in virtù del quale tutti gli assegni circolari e gli assegni bancari (e assimilati) di importo sino a euro 8.000 compresi (che si stima possano rappresentare circa il 90 per cento dei titoli negoziati), sono presentati al pagamento dalla banca negoziatrice al trattario/emittente tramite i soli dati contabili. Per questi assegni, infatti, in coerenza con quanto indicato nella circolare di codesto Dicastero del 20 marzo 2008 (i cui principi sono stati recentemente confermati anche con riferimento alla presentazione al pagamento degli assegni in forma elettronica), è già previsto che la segnalazione dell'infrazione in argomento sia effettuata dal solo negoziatore.